

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL

**SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
RIVOLTO AD ALUNNI/E IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ,
FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO, RESIDENTI NEI COMUNI DI BESENZONE,
CASTELVETRO PIACENTINO, MONTICELLI D'ONGINA,
SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA**

Anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

Art.1) OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in condizione di disabilità, residenti nel territorio dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po nei Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 327 del D. lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92, per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

Il suddetto servizio è previsto anche per i bambini e le bambine con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inseriti/e nei Servizi Educativi a gestione diretta, indiretta e a convenzione dei sopraelencati Comuni dell'Unione (di seguito denominati Nidi).

Complessivamente risultano necessarie per ogni anno scolastico n. 10.080 ore presunte di assistenza educativa scolastica, comprese le ore per le riunioni di cui all'art. 3, per un totale complessivo nel triennio di n. 30.240 ore.

Tale stima, effettuata dall'ufficio sulla base del servizio erogato nell'anno scolastico in corso, non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa.

Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

Art.2) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto avrà la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e si svolgerà, in base a quanto stabilito dal calendario scolastico regionale per ciascun ordine di scuola, indicativamente secondo la seguente articolazione:

- periodo Settembre/Dicembre: n. 15 settimane;
- periodo Gennaio/Giugno: n. 21 settimane.

Nei casi in cui la scuola articoli il proprio orario su 6 giorni il servizio, se richiesto dalla stessa, dovrà essere assicurato anche per il sabato.

Su richiesta dovrà essere assicurata l'assistenza educativa all'utenza anche nel periodo estivo al termine di ogni anno scolastico: in tal caso il servizio sarà svolto con modalità adeguate che verranno concordate sulla base delle specifiche necessità.

La data di inizio e termine del servizio, per ciascuno dei suddetti periodi, verrà comunicata dall'Unione con preavviso di 10 giorni. In caso di mancata comunicazione il servizio si intende concluso alla data di scadenza del contratto.

In caso di periodi di sospensione delle attività scolastiche per forza maggiore, non prevedibili e non allo stato quantificabili, potranno essere previste modalità diverse di erogazione della prestazione, in tempi e modi da concordarsi fra l'Unione e l'aggiudicatario. Qualora tali modalità non risultassero praticabili il servizio sarà da considerarsi sospeso, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Unione, salvo diverse disposizioni in merito.

Art.3) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

3.1 Quantificazione delle prestazioni

Come sopra specificato l'appalto si riferisce al Servizio di assistenza specialistica a studenti disabili, il cui monte ore è quantificabile solo in via presuntiva. Infatti, tale servizio verrà attivato in base alla richiesta che si determinerà con riferimento all'utenza. Non sono dovuti, pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto alla media indicata, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato.

Attualmente si prevede:

Sostegno scolastico specialistico

○ N. settimane di scuola nell'anno scolastico	36
○ N. ore settimanali di educativa scolastica previste	280
○ N. ore annue di educativa scolastica previste	10.080
○ N. ore complessive previste sul triennio	30.240

3.2 Caratteristiche generali del servizio

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione personale educativo per interventi a favore di studenti con disabilità.

L'Unione si impegna a comunicare alla ditta aggiudicataria entro due settimane dall'inizio dell'anno scolastico il monte ore necessario, comprensivo anche delle ore destinate alle riunioni collegiali di programmazione con il personale educativo e ad incontri di verifica con il competente servizio AUSL.

A 1) Modalità di svolgimento del servizio

L'oggetto dell'appalto riguarda l'intervento di personale educativo con funzioni di assistenza specialistica per l'inclusione scolastica nei confronti di persone con disabilità residenti nel territorio dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po nei Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda, frequentanti scuole statali e paritarie convenzionate di ogni ordine e grado, anche ubicate in territori non appartenenti all'Unione.

Il servizio verrà attivato con le figure professionali specifiche dietro richiesta della scuola e dei servizi socio-sanitari di pertinenza, mentre la tipologia di intervento e le ore di sostegno verranno definiti dal Piano educativo individualizzato. Il monte ore annuo presunto è di n. 10.080 ore che complessivamente sul triennio diventano n. 30.240 ore.

A 2) - Servizio di Assistenza specialistica

Al personale educativo con funzioni di assistenza specialistica - che secondo quanto previsto all'art. 6 dell'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ex L. 104/1992 della Provincia di Piacenza, è richiesta nelle situazioni dove si evidenziano necessità di relazione con l'ambiente e nelle autonomie sociali, ed è erogata da assistenti qualificati o educatori nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi di alterazione globale dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta - verrà richiesto di:

- supportare l'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- supportare gli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile (affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente);
- collaborare con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sui disabili (partecipazione alla programmazione, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti, coinvolgimento dell'operatore nelle commissioni di continuità);
- accompagnare il minore nei viaggi di istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente/educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'assistente/educatore è tenuto, se richiesto, alla partecipazione alle gite scolastiche;
- farsi carico dell'assistenza durante lo svolgimento delle lezioni e durante i pasti. Dovrà inoltre provvedere, se necessario, alla cura dell'igiene personale (cambio, assistenza e accompagnamento ai servizi igienici), sostenendolo nell'acquisizione dell'autonomia.
- Farsi carico dell'eventuale trasporto casa/scuola e presso Istituti di riabilitazione o servizi educativi, con mezzi idonei messi a disposizione dell'Unione o dell'appaltatore (se offerto in sede di gara).
- partecipare alla stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la Scuola ed il Gruppo Integrato;
- effettuare, in caso di assenze frequenti e prolungate dell'alunno, in seguito a specifica richiesta dello specialista competente che ha in cura il minore e in accordo con la famiglia e con la scuola, interventi anche presso il domicilio del minore, attenendosi al progetto educativo all'uopo predisposto anche in collaborazione con l'insegnante di sostegno.

A 3) - Assunzione di obblighi da parte dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire, direttamente e con l'impiego di proprio personale, socio o dipendente, il servizio di assistenza agli alunni disabili, attraverso personale qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

- Operatori in possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione

OPPURE in subordine

- Operatori in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado preparatorio, diploma di tecnico ai servizi sociali, operatore dei servizi-sociali, con comprovata esperienza, almeno triennale documentata attraverso attestati dei precedenti datori di lavoro e neolaureandi in uno dei seguenti corsi di laurea: psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione.
- “assistenti/educatori” per l'autonomia e la comunicazione personale in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo sociale pedagogico o educativo e con esperienza lavorativa documentata in servizi socio-educativi.

- Altre figure richieste dall'Ambito e che l'Impresa riterrà opportune, con qualificazione ed esperienza adeguata all'implementazione di azioni particolari e/o innovative nei servizi a sostegno ed integrazione della disabilità.

E' richiesto all'Aggiudicatario di porre in essere azioni finalizzate a ridurre, e tendenzialmente abbattere, il turn over di personale educativo nel corso dell'appalto.

Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario si impegna ad osservare gli orari che verranno indicati sulla base dell'orario e del calendario scolastico, garantendo la continuità educativa per l'intero anno scolastico. In caso di assenza del personale educativo, l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di sostituirlo immediatamente con personale dotato di pari qualifica e comunque a carico dell'Aggiudicatario stesso.

L'orario sarà concordato con la scuola e il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione e potrà prevedere, a seconda delle persone disabili assistite, un monte ore settimanale variabile, articolato su 6 giorni settimanali, con la possibilità, in alcuni casi, di rientri pomeridiani.

L'attività suddetta si svolgerà di norma all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali viaggi di istruzione ed uscite didattiche.

Nel monte ore sono comprese le riunioni di verifica con la scuola, i Servizi dell'A.U.S.L., gli operatori di riferimento dell'Unione e la famiglia. In caso di assenza del minore assistito, superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola del minore stesso ad eccezione dei casi in cui viene attivato il servizio a domicilio.

Il personale incaricato dovrà produrre mensilmente un foglio presenze distinto per ciascun studente disabile affidato alle sue cure e al suo intervento educativo. Tali fogli dovranno essere vistati dal Dirigente scolastico- o da un suo delegato- presso la scuola ove presta servizio e trasmessi entro 5 gg al Servizio Sociale Territoriale dell'Unione.

Un coordinatore responsabile, appositamente individuato dall'Aggiudicatario, in possesso del titolo di educatore professionale o diploma di laurea o laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, pedagogia, sociologiche e di servizio sociale o un dipendente in servizio con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni, continuativa, dovrà garantire la supervisione del lavoro svolto e presenziare, se richiesto, ad incontri con il responsabile del Servizio Sociale Territoriale o suo delegato.

Art.4) IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto è stimato in presunti € **222.651,20** (duecentoventiduemilaseicentocinquantuno/20) **oltre all'IVA nei termini di legge per ogni anno scolastico, di cui € 2.000,00 non soggetti a ribasso/offerta, per un valore complessivo dell'appalto di € 667.953,60** (seicentosessantasettemilanovecentocinquantatre/60) **per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di cui € 661.953,60 soggetti a ribasso d'asta ed € 6.000,00 fissi non soggetti a ribasso/offerta per i costi sostenuti dall'aggiudicatario relativamente alla progettazione, gestione e coordinamento del servizio**

Non sono previsti costi per la sicurezza da interferenza in quanto trattasi di prestazione intellettuale.

L'importo è determinato sul totale presunto delle ore indicate nelle tabelle di cui all'art. 3 - punto 3.1 (Quantificazione delle prestazioni) - moltiplicato per la seguente base d'asta oraria:

€ 21,89 (ventuno/89) per i servizi svolti dall' educatore professionale per complessive presunte n. 30.240.

L'Unione si riserva la facoltà di ampliare o eventualmente ridurre il servizio alle medesime condizioni del presente capitolato, in relazione al numero di minori disabili per i quali verrà richiesto l'intervento e ai tempi di assistenza richiesti.

Nel suddetto importo - oltre l'attività di assistenza educativa scolastica e la partecipazione a riunioni - sono ricompresi, quale valore non soggetto a ribasso, i costi sostenuti dall'aggiudicatario relativamente alla progettazione, gestione e coordinamento del servizio.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale del contratto.

L'aggiudicatario riscuoterà quanto dovuto per le ore di assistenza educativa scolastica effettivamente prestate per ciascun alunno incrementate delle ore per la partecipazione alle riunioni di cui all'art. 3 - ove siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, moltiplicate per il costo orario.

L'importo non soggetto a ribasso dovrà essere frazionato in misura uguale ad incremento delle fatture nel periodo settembre – giugno di ogni anni scolastico.

Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura emessa, previa attestazione del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione di regolare svolgimento del servizio.

Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo e uno schema riepilogativo delle ore complessivamente svolte per ciascun ordine di scuola e dei relativi importi.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art.3 della normativa suddetta. L'Unione verificherà, in occasione di ogni pagamento, nei confronti della ditta appaltatrice, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara è indetta mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016 -, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta che consegue il punteggio più elevato risultante dalla somma dei seguenti punteggi, attribuiti da un'apposita commissione tecnica:

5.1. offerta relativa alla qualità dei servizi (offerta tecnica)	punti 70/100
5.2. offerta relativa al prezzo (offerta economica)	punti 30/100

Art. 6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nel progetto/offerta presentato dai soggetti partecipanti all'appalto dovrà essere proposto un programma di gestione nel quale devono essere esplicitate le metodologie utilizzate e il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del Servizio e per la gestione e il coordinamento dello stesso. Tale progetto dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie educative che saranno adottate e la conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle problematiche inerenti gli allievi con disabilità.

Tutte le attività concernenti i servizi oggetto di appalto saranno svolte dall'Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.

L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, secondo quanto previsto nel progetto/offerta, che provvedano a tenere i contatti con tutti gli Educatori Assistenti.

Il Coordinamento sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, del rispetto di quanto previsto nei Progetti Educativi individualizzati. Avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione e curerà i contatti con gli operatori sanitari e con la scuola, collaborando con quest'ultima a tenere corretti rapporti con le famiglie, per il migliore sviluppo dell'attività programmata. L'Aggiudicatario dovrà organizzare inoltre un servizio di segreteria al fine di:

- gestire le sostituzioni, nel rispetto di quanto concordato per ogni persona;
- predisporre statistiche e fornire dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi al Servizio Sociale Territoriale dell'Unione.

Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell'Amministrazione che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato.

L'Aggiudicatario s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

Art.7) ORARI E MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza educativa scolastica durante l'orario di apertura delle scuole, indicativamente nella fascia oraria 8 - 17.

L'inizio e la fine del Servizio coincideranno di norma con l'inizio e la fine dell'anno scolastico secondo quanto previsto dal calendario scolastico della Regione Emilia Romagna per le varie tipologie di scuole. Il Servizio si svolgerà prevalentemente dal Lunedì al Venerdì e, per particolari necessità, anche il Sabato nel solo orario antimeridiano.

Il Servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza di Istituti scolastici ubicati in altre Regioni, sulla base dei relativi calendari scolastici.

Il Servizio potrà essere richiesto anche durante periodi di sospensione delle attività scolastiche e/o nel periodo estivo, al fine di garantire progetti

individualizzati che saranno di volta in volta condivisi nei contenuti e nell'organizzazione sulla base di particolari esigenze eventualmente rilevate.

L'Aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti, provvederà all'assegnazione dell'educatore/trice assistente agli alunni con disabilità avvalendosi delle indicazioni fornite dagli operatori sociali e sanitari che hanno in carico il caso.

Dovrà fornire, inoltre, almeno due volte l'anno, una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti, per ciascun allievo seguito.

Art. 8) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.

Trattandosi di attività rivolte a bambini e ragazzi con specifiche problematiche e particolari fragilità, legate allo stato di soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, che pertanto devono essere necessariamente e adeguatamente tutelati, al fine di garantire l'indispensabile continuità educativa ed assistenziale, l'Aggiudicatario si impegna a:

- ricollocare il personale già impiegato nell'appalto - in servizio al termine della precedente gestione - per l'assistenza educativa ad alunni a cui deve essere assicurata la continuità del servizio, inquadrandolo nella stessa mansione anche ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.50/2016 Codice Contratti.
- fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale che si intende impiegare nel servizio, esplicitandone la qualifica - nonché degli altri soggetti di pari livello che si prevede di utilizzare per le eventuali sostituzioni - e a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente della Direzione Istruzione l'aggiornamento di detti elenchi;
- assicurare la continuità dell'intervento educativo - assistenziale almeno per l'intero anno scolastico;
- rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all'Ente committente in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;
- sostituire il personale assente secondo le modalità organizzative concordate per ogni specifica situazione;
- comunicare tempestivamente all'Ente committente le eventuali sostituzioni definitive degli educatori assistenti, nonché quelle provvisorie qualora non si tratti di normale breve periodo;
- inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.) garantendo gli stessi livelli retributivi, e ad applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali;
- garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
- garantire al personale impiegato la formazione per la prevenzione dei rischi legati all'epidemia COVID 19;
- fornire il personale dei D.P.I. adeguati alle caratteristiche della prestazione individualizzata nel contesto della fase di criticità epidemiologica.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- assicurare, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, adeguata formazione al personale impiegato su specifiche problematiche qualora si renda necessario in base all'utenza seguita;
- estendere il servizio, durante la durata dell'appalto, a nuovi utenti, anche in altre realtà scolastiche, alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell'Ente committente;
- svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall'Ente committente;
- assicurare, nell'ambito del monte ore complessivo, che il proprio personale partecipi agli incontri periodici con i tecnici dei servizi territoriali, per la verifica delle finalità raggiunte dall'intervento svolto;
- mettere a disposizione della stazione appaltante, senza costi aggiuntivi per quest'ultima, le proprie risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti e di richieste di finanziamento qualora quest'ultima ritenesse necessario avvalersi della partnership dell'impresa appaltatrice per presentare richieste di finanziamento indirizzate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e/o all'Unione Europea, volte ad incrementare quantitativamente o a migliorare qualitativamente il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alunni disabili.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Unione da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione. L'Unione è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, sia all'interno che all'esterno della scuola; Pertanto, l'aggiudicatario dovrà attivare a proprie spese, prima dell'avvio del servizio, al fine di rispondere degli eventuali danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, ovvero stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso, ed essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata stessa dell'appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per

sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Unione o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata. Copia di tale polizza e/o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro non oltre 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'aggiudicatario è altresì tenuto:

- a vigilare che siano osservate, da parte del proprio personale, tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge.
- all'eventuale elaborazione, successivamente all'aggiudicazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.
- a farsi carico di tutte le responsabilità e incombenze inerenti la gestione del Servizio.

Art.9) ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Unione per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

I concorrenti potranno prendere visione delle relazioni di valutazione sullo stato di rischio relative agli edifici in cui sono ubicate le diverse sedi scolastiche. Tale documentazione – consultabile previa richiesta telefonica alle scuole - costituirà la base per l'elaborazione, successivamente all'aggiudicazione, del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi** Interferenze a cura del soggetto aggiudicatario.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri per gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute per il personale, per gli utenti e comunque per ogni soggetto coinvolto o interessato dal servizio, nell'ambito dell'**emergenza sanitaria COVID-19** per tutta la sua durata.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il committente, dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture sedi dei servizi pertanto si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ove promosse dal committente o responsabile dell'istituzione scolastica.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art.10) DIRITTO DI SCIOPERO

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in vigore per le scuole pubbliche.

Art. 11) SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Unione si intenderà l'aggiudicatario.

Art.12) VERIFICHE

L'Aggiudicatario deve fornire periodicamente all'Ente committente una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun alunno seguito e, su richiesta, qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e agli alunni seguiti.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto con le prescrizioni del vigente capitolato nonché col progetto/ offerta presentato dall'aggiudicatario.

Art.13) COMPETENZE DELL'ENTE COMMITTENTE

L'Ente committente, tramite il competente Servizio Sociale Territoriale, svolge le funzioni di: programmazione, indirizzo, pianificazione, coordinamento tecnico e amministrativo delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e la rispondenza del servizio svolto dall'aggiudicatario ai reali bisogni dell'utenza.

L'Ente committente si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio.

L'Ente committente ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta congiunta dei competenti servizi della ASL e dei dirigenti scolastici interessati, la sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica e contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.

Nel corso dell'esecuzione dell'attività, l'Ente committente può chiedere, e l'Aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione del monte ore individuale ovvero modifiche dell'orario del Servizio riferito alle singole situazioni.

L'Ente committente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti che l'aggiudicatario impiegherà nel servizio.

Art. 14) COMPENSO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto.

Il compenso del soggetto aggiudicatario è onnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richiesti nel presente capitolato.

Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del contratto e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture elettroniche intestate a UNIONE BASSA VAL D'ARDA FIUME PO - da inviare, tramite

posta	elettronica	certificata,	a:
-------	-------------	--------------	----

unione.bassavaldardafiumepo@pec.ancitel.it

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco dell'Unione: **OY8MNX**.

La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento e gli estremi dell'impegno di spesa, che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Unione potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva comunicazione scritta; l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 15) VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, l'Unione procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario.

In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal

caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.

Qualora si dovessero rendere necessarie modifiche del servizio legate all'**emergenza sanitaria COVID-19** o ad altre cause di forza maggiore non prevedibili allo stato attuale, potrà essere valutata una ridefinizione del contratto attraverso co-progettazione.

Art. 16) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare all'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

Art. 17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

L'Unione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. violazione del divieto di subappalto
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Unione volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. violazione delle norme di sicurezza;

- g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'Unione per oltre 2 settimane;
- l. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale
- m. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- n. per interruzione non motivata del servizio;
- o. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- h. in caso di dichiarazioni mendaci.
- p. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato con PEC, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in contratto. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'Unione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Unione Bassa Val d'Arda Fiume PO si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Unione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Art. 18) PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Unione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

A titolo esemplificativo, potranno essere comminate sanzioni sulla base della contestazione dei seguenti inadempimenti:

- per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall'Unione, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- per ogni insufficiente pulizia ed igiene dei locali.
- per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione all'Unione di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via pec con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Il responsabile del servizio competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Unione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 20 l'Unione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 19) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento del contratto, **a pena di esclusione**, l'appaltatore è tenuto a versare, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, non viene richiesta sulla base di quanto disposto del D.L 76 del 16-07-2020.

La **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta l'Unione si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza

Art. 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Art. 21) NORME FINALI

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. Per tutte le modalità dell'appalto non disciplinate nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile. In caso di controversie sarà competente il Foro di Piacenza.

Il presente capitolato si compone di n° 21 articoli.